



12
45001/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di consiglio
del 19/09/2014
n. 24 ruolo

R.G.N. 23413/2014

Sentenza n. sez.

2481/2014

Composta da

Arturo Cortese

- Presidente -

Toni Adet Novik

M. Stefania Di Tomassi

- relatore -

Francesco Maria Silvio Bonito

Enrico Giuseppe Sandrini

ha pronunciato la seguente

OCC

1/4/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da Vincenzo CAPASSO,
avverso l'ordinanza emessa in data 1^o.4.2014 dal Tribunale di Napoli.

Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso e le memorie;

Udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

Udito l'avvocato Sergio Maglio, in sostituzione dell'avvocato Marco de Scisciolo, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito ex art. 324 cod. proc. pen. dalla richiesta di riesame avanzata da Vincenzo CAPASSO, terzo interessato, confermava il decreto in data 17.2.2014 del Giudice delle Indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo del fondo agricolo condotto dal Capasso, disposto, nell'ambito di procedimento che vedeva altri

soggetti indagati, in relazione al reato di cui all'art. 439 cod. pen., contestato in ragione del fatto che "con le acque prelevate da un pozzo irriguo ivi ubicato, caratterizzate dalla presenza di tetracloroetilene in quantità superiore a quella consentita," era stata effettuata l'irrigazione di prodotti agricoli destinati all'alimentazione.

A ragione della decisione, il Tribunale premetteva, citando Sezioni Unite n. 4 del 23/4/1993, che secondo principi consolidati il suo controllo non poteva investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma doveva limitarsi invece «al profilo dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito [...] in una determinata ipotesi di reato».

Osservava quindi, nel merito, che dalla comunicazione della notizia di reato stilata il 10 febbraio 2014 dal Corpo forestale dello Stato, dal rapporto di prova ARPAC del 15 dicembre 2013 e dal precedente verbale dello stesso ente in data 13 novembre 2013, emergeva che l'acqua prelevata dal pozzo esistente sul fondo sequestrato, alimentato da una falda acquifera sotterranea, presentava valori di tetracloroetilene - sostanza potenzialmente cancerogena - in misura pari a 3,9 mg/litro eccedenti i limiti normativamente consentiti, quantificati in 1,1 mg/litro; e tale concentrazione, comportando il raggiungimento della "soglia di contaminazione" (CSC), rendeva assolutamente necessaria, secondo quanto disposto dall'art. 240, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2006, la caratterizzazione del sito e l'espletamento, ad opera degli organi deputati, dell'analisi di rischio specifica.

Sussisteva perciò il *fumus* del delitto di avvelenamento di acque, costituente reato di mero pericolo, atteso l'uso irriguo che di regola veniva fatto delle acque emunte da detto pozzo, a prescindere dal concreto svolgimento delle attività di caratterizzazione del sito e di analisi di rischio specifiche, che avrebbero successivamente consentito di acclarare se le sostanze di cui s'era riscontrata la presenza potevano ritenersi ordinariamente presenti nel fondo naturale geologico dell'area, o avevano piuttosto origine antropica: eventualità questa nella quale il delitto in contestazione si sarebbe potuto ritenere configurabile in termini di assoluta certezza.

Da quanto evidenziato discendeva altresì il *periculum in mora*, appendo evidente che il fondo, se lasciato nella libera disponibilità del conduttore in forza di contratto di affitto agrario, avrebbe potuto formare oggetto di uso ulteriore, con aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato contestato.

2. Ha proposto ricorso il Capasso a mezzo del difensore avvocato Marco De Scisciolo, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunciando violazione di legge processuale e sostanziale.

Lamenta, in particolare, anzitutto che erroneamente il Tribunale si era ritagliato un ruolo di controllo non sull'astratta fondatezza dell'accusa, ma sulla sola riconducibilità in astratto della (non vagliata) ipotesi di reato lusingata dal Pubblico ministero ad una (altrettanto non vagliata) ipotesi di reato presente nel codice. Mentre, al fine di verificare la fondatezza dell'applicazione della misura cautelare reale, il Tribunale del riesame, pur non dovendo vagliare la fondatezza dell'accusa, neppure può limitarsi a verificare soltanto l'astratta configurabilità del reato, dovendo comunque tenere conto in modo puntuale e coerente delle

13

risultanze processuali e della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, dunque anche dalla difesa (si cita sez. 6, n. 42531 del 5/11/2013).

Il Tribunale del riesame, invece, non aveva menomamente esaminato le deduzioni difensive in ordine alla erronea applicazione del d. lgs. n. 152 del 2006; non aveva minimamente valutato la problematica giuridica legata alla reale valenza delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) che si riferivano superate; non aveva preso in alcuna considerazione le prove addotte dalla difesa a dimostrazione della insussistenza dei presupposti del reato contestato.

Il ricorso ripete, dunque, illustrandole, le deduzioni che lamenta non esaminate dal Tribunale del riesame, evidenziando che già negli atti difensivi prodotti al Tribunale del riesame si era dedotto:

- che l'acqua emunta dal pozzo agricolo non era destinata al consumo umano ma solo alla irrigazione;

- che in assenza di normativa specifica riguardante le acque ad uso irriguo, non poteva che essere richiamata, quale più pertinente, la disciplina dell'acqua destinata al diretto consumo umano, cioè dell'acqua potabile;

- che erroneamente, peraltro, s'era fatto riferimento al d.lgs. n. 152 del 2006, e ai valori soglia da questo istituiti, anziché ai limiti previsti dalla legge n. 31 del 2001 sull'acqua potabile;

- che, in ogni caso, i limiti riferiti alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) individuano, per il legislatore, l'esistenza di un sito solo "potenzialmente contaminato", al solo fine dell'espletamento delle doverose attività di apprezzamento delle ragioni di tale contaminazione e dell'effettivo raggiungimento di soglia di rischio (evidenziandosi, peraltro, che erroneamente il Tribunale aveva parlato di soglie espresse in milligrammo/litro anziché in microgrammo/litro);

- che la rilevata presenza di tetracloroetilene in percentuale di 3,9 microgrammo/litro risultava di gran lunga inferiore al limite previsto dalla legge vigente in materia di acqua destinata al consumo diretto umano, che pone il limite massimo di 10 microgrammo/litro di tetracloroetilene e tricloroetilene (nel caso in esame il valore di tricloroetilene era pari a zero);

- che a norma del diritto internazionale, recepito nel nostro ordinamento, addirittura era consigliato per la irrigazione l'uso di acque provenienti da depurazione dei liquami reflui;

- che l'ARPAC di Napoli, settore acque reflue, cui era stato affidato il compito di analizzare i campioni di acqua prelevati dal pozzo in uso al ricorrente, così come gli uffici a cui tali compiti erano stati subdelegati, non erano accreditati per tali analisi e non erano in possesso delle attrezzature necessarie;

- che, come evidenziato dal consulente di parte, il verbale di campionamento faceva riferimento ad un piezometro di monitoraggio chimico che non poteva essere usato anche per un pozzo di irrigazione, trattandosi di sistemi di captazione idraulica del tutto differenti, richiedenti tecniche di espurgo e di campionamento diverse, di modo che, attese le caratteristiche dell'elettropompa utilizzata, il campionamento non poteva ritenersi corretto;

- che le osservazioni difensive avevano peraltro trovato puntuale conferma nello studio elaborato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(pubblicato pochi giorni prima che fosse emesso il provvedimento impugnato ma citato nelle memorie difensive), con il quale si rendeva noto che le indagini tecniche per la mappatura dei terreni destinati all'agricoltura in Campania avevano portato all'individuazione di aree sospette nella percentuale del 2% dell'intero territorio, suddivise per fasce di rischio individuate dalle classi nn. 3, 4 e 5: solo per l'ultima delle quali veniva vietata, allo stato, la raccolta e la commercializzazione dei prodotti agricoli; mentre i terreni su cui si svolgeva l'attività del ricorrente non risultavano inclusi in alcuna di dette aree, neppure tra quelle a più basso rischio;

- che, in ogni caso, erroneamente era stata attribuita al tetracloroetilene la natura di sostanza cancerogena indicata nel regolamento CE 1272/08, quando, al contrario da detto regolamento risultava che la sostanza era classificata nella Categoria 2, tra quelle per le quali non esisteva prova sufficiente della cancerogenicità;

- che l'inconfutabile dimostrazione dell'insussistenza del rischio di avvelenamento ipotizzato risiedeva, d'altro lato, nel fatto che la stessa Procura aveva autorizzato si è raccolto ossia la vendite commercializzazione della produzione agricola del fondo sequestrato, di quella cioè coltivata servendosi per l'irrigazione dell'acqua proveniente dai pozzi in indagine, e ciò perché a seguito delle indagini tecniche fatte effettua da ricorrente sui prodotti da lui coltivati, gli stessi erano risultati immuni da contaminazioni sorta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare, nei termini che si diranno, fondato.

2. E' in primo luogo fondato il rilievo che il Tribunale ha erroneamente affermato di essere tenuto a un controllo sulla astratta configurabilità del *fumus commissi delicti* ridotto nella sostanza alla mera notarile comparazione tra descrizione della fattispecie concreta predicata in imputazione e fattispecie astratta, così in premessa negando di essere tenuto al controllo in ordine alla configurabilità della fattispecie concreta.

1.1. Tale controllo è invece doveroso, giacché fattispecie concreta che non è tanto, o soltanto, ciò che è scritto nel capo d'incolpazione, ovverosia non coincide con la mera postulazione del reato predicato dal Pubblico ministero, ma consiste nella condotta in concreto realizzata quale emerge dagli atti d'accusa e dagli eventuali ulteriori incontrovertibili elementi forniti dalle parti (secondo i principi oramai pacificamente affermati, tra molte, da: Sez. 6, Sentenza n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816; Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 6, Sentenza n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254394; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694).

1.2. E' d'altra parte la stessa Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, che chiarisce che ciò che si richiede per il controllo in ordine alla sussistenza del *fumus* è la verifica che nel fatto attribuito all'indagato, in relazione alle concrete circostanze indicate dall'accusa, sia "astrattamente" configurabile una delle

ipotesi criminose previste dalla norma cui si riferisce l'incolpazione: dove all'evidenza il termine "astrattamente" sta a significare che ciò che basta, ma da cui non può prescindersi, è un minimo di elementi di fatto sufficienti a far apparire *prima facie* non avventata la contestazione e a far ragionevolmente supporre, perciò, che essa, pur con le opportune integrazioni e le indispensabili verifiche, possa trovare conferma nel successivo giudizio di accertamento.

In altri termini, allorché si parla di mero raffronto tra fattispecie concreta e fattispecie astratta, comunque si postuia che la prima consista in una condotta, e se la fattispecie astratta lo prevede, in un evento, effettivamente ipotizzabili come realizzati, quantomeno dal punto di vista oggettivo, in base ai dati allegati a sostegno dell'accusa e purché gli stessi non risultino all'evidenza insussistenti o contraddetti da quanto allegato dalla difesa; non bastando certamente che l'esistenza di essi si presupponga nella contestazione formale.

1.3. Deve dunque ribadirsi che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela reale di prevenzione, deve sussistere, sul piano sostanziale, tra oggetto del sequestro e reato - e che corrisponde, sul piano processuale, alla funzione servente della misura cautelare - pur potendo fare astrazione da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato, che come nel caso in esame può persino essere soggetto diverso dalla persona indagata, non ammette però che si ignorino i dati materiali e le ragioni che consentono di ritenere esistente, o viceversa *ictu oculi* insussistente, la fattispecie concreta.

3. Nel caso in esame il Tribunale non poteva perciò completamente ignorare - come ha invece fatto sulla base della erronea premessa riferita - le molte, articolate e pertinenti deduzioni del ricorrente, versate nelle memorie in atti e puntualmente riprodotte nel ricorso (come sintetizzate prima, nella parte *in fatto*), con cui si contestava in radice la configurabilità della fattispecie concreta di avvelenamento delle acque oggetto di contestazione alla luce dei dati obiettivi allegati (non ultimo dei quali, in termini di mera plausibilità, l'autorizzazione concessa dallo stesso Pubblico ministero alla commercializzazione dei prodotti irrigati con quelle stesse acque) e della ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

4. Sotto altro, concorrente, aspetto, fondata appare altresì la censura con cui si denuncia violazione della legge sostanziale per avere il provvedimento impugnato ritenuto ipotizzabile il reato di avvelenamento evocando l'esistenza di rilevamenti che consentivano di ritenere al più superate i livelli di contaminazione definiti CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), d. lgs. n. 152 del 2006, come individuate nell'Allegato 5 alla parte quarta del medesimo decreto.

4.1. E' principio ripetutamente affermato, e condiviso, che per la configurabilità del reato di avvelenamento (sia esso ipotizzato, come nella specie, quale delitto doloso, o quale fatto colposo) di acque o sostanze destinate all'alimentazione, pur potendosi ritenere giustificato l'orientamento secondo cui che il reato è di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un "avvelenamento", vi sia comunque stato. E il termine "avvelenamento", «che ha

pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica», non può riferirsi che «a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute)». Detta pericolosità deve dunque potersi ritenere scientificamente accertata, nel senso che deve essere riferita a «dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute» (Sez. 4, n. 15216 del 13/02/2007, Della Torre, Rv. 236168).

4.2. Ne discende che non può ritenersi corretto, neppure ai limitati fini dell'apprezzamento del *fumus* del reato contestato, allorché si ipotizza che questo consisterebbe nell'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ai sensi dell'art. 439 cod. pen., il riferimento a schemi presuntivi che s'attestano su indicazioni di carattere meramente precauzionale, ovvero, in particolare, ai cosiddetti CSC, limiti di concentrazione della contaminazione che costituiscono ai sensi del citato decreto legislativo sull'inquinamento la prudenziale indicazione di una soglia di valori al di sotto della quale non si richiede, neppure in presenza di assunzione quotidiana e sul lungo periodo, alcun accertamento ulteriore di rischio e il cui superamento neppure basta ad integrare la fattispecie specifica di cui all'art. 257 d. lgs. n. 156 del 2006, posto che per la punibilità delle condotte ivi previste - che pure implicano un "inquinamento" che costituisce evidentemente un *minus* rispetto all'ipotesi di "avvelenamento" - si richiede il superamento delle "concentrazioni soglie di rischio" (CSR), ovvero sia di valori ben superiori ai parametri di CSC (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 25718 del 16.5.2014) cui, come detto, si limita a fare riferimento il provvedimento impugnato.

5. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato non può che essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunziati e dando conto di avere considerato le pertinenti osservazioni difensive.

P.Q.M.

Annula l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 19 settembre 2014

Il consigliere estensore
M. Stefania Di Tomassi

Il Presidente
Arturo Cortese

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
29 OTT 2014
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA

170045-7
Roma 30 OTT 2014
Il Funzionario Giudiziario
Rosario AMORE